



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

del 28 settembre 1981

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 1 Scopo dell'Azienda

L'azienda comunale dell'acqua potabile di Orselina (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Essa fornisce l'acqua con diritto di privativa, nel comprensorio del Comune di Orselina alle condizioni contenute nel presente regolamento.

Nuove convenzioni con Enti Pubblici sono di competenza del Consiglio comunale.

Art. 2 Organizzazione

Gli organi dell'Azienda sono:

1. il Consiglio comunale
2. il Municipio
3. la Commissione municipale acqua potabile

Funge da commissione di Revisione la Commissione della Gestione del Consiglio comunale.

Art. 3 Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale:

1. approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
2. esamina e approva il bilancio preventivo nella seconda sessione ed il bilancio consuntivo nella prima;
3. decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
4. autorizza il Municipio a stare in causa;
5. stabilisce per regolamento gli emolumenti degli impiegati dell'Azienda.

Art. 4 Competenze del Municipio

Il Municipio risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio; inoltre:

1. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
2. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere;
3. allestisce le tariffe ed i regolamenti di applicazione;
4. nomina il personale necessario su preavviso della Commissione amministratrice, decide sulle proposte della stessa per quanto concerne la nomina ed il licenziamento degli impiegati ed operai, e risolve le misure disciplinari da applicarsi agli stessi in quanto manchino al loro dovere;
5. delibera gli appalti per costruzioni e forniture su proposta della Commissione amministratrice; le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate anche senza ricorrere alla formalità d'appalto;
6. ratifica i contratti d'abbonamento;

7. nomina ogni 4 anni la Commissione amministratrice composta da cinque membri. E' membro di diritto e funzionerà da Presidente il capo del Dicastero Azienda acqua potabile.

Art. 5 Commissione municipale dell'acqua potabile

La Commissione amministratrice provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire, se accettate, tutte le migliorie da introdursi nell'acquedotto, attenendosi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Alla Commissione amministratrice è pure affidata la sorveglianza tecnico sanitaria degli impianti e dovrà quindi attenersi alle prescrizioni seguenti:

- a) pratica, o fa praticare dal sorvegliante dell'acquedotto o dal suo supplente, ogni sei mesi, una ispezione generale dell'impianto, con particolare cura per i serbatoi e le prese;
- b) fa eseguire dal sorvegliante dell'acquedotto o dal suo supplente la pulizia generale dell'impianto una volta all'anno, aprendo le saracinesche di scarico nella parte più bassa dell'impianto per la pulizia delle tubazioni e controlla, azionando gli idranti, la loro efficienza;
- c) conserva le chiavi della stazione di pompaggio, dei serbatoi e delle prese. Conserva attrezzi e materiali di manutenzione;
- d) provvede alla manutenzione e alla sorveglianza delle fontane pubbliche;
- e) esegue o fa eseguire ispezioni speciali dopo le intemperie di particolare gravità e provvede alle riparazioni ed adattamenti urgenti;
- f) vigila sul funzionamento e provvede alla manutenzione degli impianti di potabilizzazione (filtri, cloratore, ozonizzatore), verifica il funzionamento del dosaggio del disinfettante, controllandone giornalmente la concentrazione, secondo le istruzioni del laboratorio cantonale d'igiene.

Art. 6 Fornitura e modo di erogazione

L'acqua potabile viene fornita agli abbonati con misurazione a contatore contro pagamento annuale di una tassa minima che l'abbonato deve versare anche se non avesse fatto uso di acqua. L'Azienda ha la possibilità di chiedere un acconto anticipato sul consumo.

La distribuzione dell'acqua ha luogo nei seguenti modi:

- a) deflusso non misurato, cioè a discrezione, per i servizi pubblici del Comune quali fontane, lavatoi, ecc., nonché idranti per pulizia strade per combattere gli incendi e per la pulizia periodica di canali, tombini, fogne, ecc.
- b) deflusso intermittente, misurato dal contatore, per gli usi domestici, commerciali, industriali, l'innaffiamento di orti e giardini, per le piscine e per i cantieri.

Art. 7 Consumo

L'Azienda constata, con la lettura del contatore, il consumo effettivo di acqua di ogni abbonato a fine anno e emette la relativa fattura tenendo conto degli eventuali acconti già versati.

Art. 8 Domanda di allacciamento

La concessione per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra.

Per qualsiasi nuovo allacciamento, ove esiste la tubazione, l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa base denominata "tassa di allacciamento".

Questa tassa viene incassata in base all'art. 35 del presente regolamento, oltre alle normali spese derivanti dall'allacciamento.

La spesa completa di costruzione della tubazione di congiunzione alla rete di distribuzione è a carico dell'abbonato.

La tubazione rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà privata nell'area di sua pertinenza.

La manutenzione è curata dall'Azienda a proprie spese sull'area pubblica.

Sull'area privata l'abbonato dovrà far eseguire a sue spese le necessarie manutenzioni su richiesta dell'Azienda, tramite una ditta riconosciuta.

Per località o proprietà ove manca la tubazione e dove fosse necessario il prolungo od il potenziamento della stessa su strade comunali, cantonali e consortili, il Municipio deciderà volta per volta la percentuale di partecipazione a carico del richiedente.

La domanda di allacciamento deve essere inoltrata per iscritto all'Azienda dal proprietario del fondo, eccezionalmente dal conduttore, debitamente autorizzato dal proprietario (in seguito denominati abbonati) o dal loro rappresentante.

Il proprietario è responsabile ad ogni effetto dell'osservanza del presente regolamento, ed in modo speciale per quanto riguarda il pagamento di tutte le tasse; solidalmente qualora la domanda sia stata presentata dal conduttore.

Art. 9 Contratto di abbonamento

Prima di iniziare la fornitura d'acqua fra l'abbonato e l'Azienda sarà stipulato regolare contratto di abbonamento.

La tassa minima annuale decorre dal giorno dell'inizio della fornitura di acqua.

Con la firma del contratto di abbonamento l'abbonato accetta, senza riserva od eccezione alcuna, tutte le clausole del regolamento.

Art. 10 Emissione bolletta per immobili

L'Azienda emetterà una bolletta unica all'abbonato per ogni immobile. L'eventuale ripartizione interna per appartamenti dovrà essere fatta dall'abbonato.

Non saranno pertanto stipulati contratti di abbonamento o emesse bollette separate per appartamenti, negozi, ecc...

Per appartamenti in condominio l'Azienda emetterà delle tasse per ogni singolo appartamento in condominio.

Art. 11 Durata e disdetta dell'abbonamento

Ogni abbonamento ha la durata iniziale di un anno a partire dal primo gennaio successivo all'inizio della fornitura dell'acqua e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se una delle parti non darà disdetta scritta almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso con lettera raccomandata.

Art. 12 Trapasso di proprietà

I trapassi di proprietà di ogni immobile devono essere notificati per iscritto all'Azienda dal precedente e dal nuovo proprietario.

Fino a quel momento, per le tasse arretrate, rispondono solidalmente tanto il precedente quanto il nuovo proprietario.

Art. 13 Modo di erogazione

Se l'acqua è destinata all'alimentazione di acquari o di vasche con pesci, dev'essere tenuto conto del fatto che l'acqua è potabilizzata mediante clorazione o ozonizzazione. Il Municipio declina ogni responsabilità per inconvenienti dovuti all'inosservanza di tale avvertimento.

Art. 14 Limitazione o sospensione fornitura acqua per lavori o manutenzioni

In caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua per esigenze di manutenzione, modifiche degli impianti, casi di forza maggiore (rotture, ecc.), o limitazioni di fornitura per carenza d'acqua, l'Azienda non assume nessuna responsabilità né accorda riduzioni o indennizzi di sorta.

In caso di sospensione della fornitura di acqua potabile per lavori programmati o di manutenzione da parte dell'Azienda, gli utenti dovranno essere tempestivamente avvisati, richiamando nel contempo il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in recipienti (lavatoi ecc.) contenenti acque impure o velenose o comunque tali che il loro risucchio nella rete di distribuzione possa causare insudiciamento e situazioni pericolose per la salute pubblica.

Art. 15 Adattamento pressioni

In caso di cambiamenti o adattamenti delle pressioni entro limiti normali, l'Azienda non assume nessuna responsabilità e l'utente dovrà provvedere ai necessari accorgimenti a proprie spese per eliminare eventuali inconvenienti.

Art. 16 Limitazione o sospensione fornitura acqua per siccità ecc.

In caso di straordinaria siccità e a giudizio del Municipio, sarà limitato o vietato il consumo dell'acqua per uso industriale o commerciale, per l'innaffiamento di strade, orti e giardini, per il riempimento delle piscine di qualsiasi natura, ecc. sotto comminatoria, in caso di abuso e di non osservanza delle disposizioni municipali, della sospensione completa della fornitura e dell'applicazione di una multa fino a fr. 2'000.--.

Art. 17 Riempimento piscine

Il riempimento di tutte le piscine è sottoposto ad autorizzazione solo previa richiesta scritta all'Azienda.

L'Azienda, sulla base di un programma, impartirà le istruzioni vincolanti per evitare il contemporaneo riempimento delle piscine, in modo da evitare inconvenienti alla normale erogazione di acqua.

Tutte le piscine dovranno essere munite di un impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua. E' severamente proibito il riempimento di piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia munito di una valvola di ritenuta.

Nei periodi di siccità o di grande difficoltà di approvvigionamento, l'Azienda non è tenuta a garantire il riempimento delle piscine con acqua potabile.

Art. 18 Libero accesso proprietà private

L'Azienda, tramite la Commissione municipale dell'acqua potabile ed i suoi incaricati regolarmente autorizzati, ha il diritto di libero accesso alle proprietà private da lei servite, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto e del contatore e di verificare se gli utenti rispettano o meno il presente regolamento. Ogni rifiuto da parte del proprietario o locatario al libero accesso avrà per conseguenza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23.

Se viene constatato un abuso da parte dell'utente la fornitura dell'acqua verrà sospesa sintanto che non sarà risarcito l'intero danno causato all'Azienda, riservata qualsiasi azione penale e civile applicabile in merito.

Art. 19 Impianti difettosi

Se apparecchi di deflusso difettosi dovessero causare uno spreco d'acqua, il proprietario verrà invitato a fare eseguire le opportune riparazioni entro otto giorni.

In caso contrario l'Azienda provvederà a far eseguire le riparazioni necessarie a spese dell'utente.

Art. 20 Obbligo di avvertimento

L'utente deve notificare immediatamente all'Azienda ogni avaria che si verificasse alla condotta di allacciamento su proprietà privata o eventuali anomalie nella fornitura.

Egli ha l'obbligo di adottare ogni misura a garantire l'integrità della condotta dei contatori e degli apparecchi installati nella sua proprietà e di proprietà dell'Azienda.

Art. 21 Fontane pubbliche

Tutte le fontane pubbliche, tanto quelle già esistenti, come quelle costruite in seguito saranno a deflusso con rubinetto a chiusura normale.

Ogni abuso o negligenza utilizzazione sono severamente vietati.

Art. 22 Norme per i locatori

I proprietari di immobili non potranno esigere dai loro inquilini importi superiori a quelli previsti dal presente regolamento per il consumo dell'acqua potabile.

L'utente ha il diritto di usare l'acqua unicamente e esclusivamente per gli scopi oggetto dell'abbonamento.

Egli è responsabile di ogni abuso e infrazione delle disposizioni del presente regolamento commessi nella sua proprietà.

Art. 23 Abusi e infrazioni

Qualsiasi prelevamento di acqua prima e dopo il contatore che non fosse in consonanza con l'abbonamento o con le disposizioni del presente regolamento, qualsiasi abuso o infrazione o qualsiasi manomissione del contatore e dei relativi sigilli, sarà punito con una multa da fr. 100.-- a fr. 2'000.-- oltre al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

L'utente non può in nessun caso, concedere allacciamenti a terzi privati o ditte, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Art. 24 Tasse, tariffe e modalità di pagamento

Per l'allacciamento all'acquedotto, il Municipio preleva una tassa unica da un minimo di fr. 300.-- a un massimo di fr. 5'000.--.

Il Municipio allestisce annualmente, mediante ordinanza, le tariffe per il consumo dell'acqua potabile e determina le tasse per il noleggio delle apparecchiature e quelle per gli abbonamenti.

Il Municipio preleva inoltre le tasse speciali e le tasse per il noleggio del contatore.

Art. 25 Disposizioni legali

Il risultato della lettura dei contatori, i contratti di abbonamento e le bollette di conteggio emesse all'utente sono titolo di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF.

Art. 26 Fatturazione e procedura d'incasso

Il consumo di acqua è fatturato secondo la risultanza del contatore almeno una volta all'anno.

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura annuale, sarà spedita una diffida con l'invito al versamento entro 30 giorni.

Trascorso infruttuoso tale termine, l'incasso dell'importo dovuto sarà effettuato in via esecutiva maggiorato dagli interessi e di tutte le spese a partire dalla scadenza indicata sulla fattura, riservandosi l'Azienda di sospendere la fornitura dell'acqua con un preavviso di 10 giorni, ritenuta comunque l'erogazione del minimo vitale per l'abbonato.

Art. 27 Foro competente

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Locarno-Città rispettivamente della Giudicatura di Pace del circolo di Locarno.

Art. 28 Reclami

Reclami concernenti errata fatturazione devono essere inoltrati entro 15 giorni dalla ricezione della fattura dell'Azienda.

Qualsiasi reclamo di altra natura dev'essere inoltrato direttamente all'Azienda con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla constatazione della pretesa irregolarità.

Contro la decisione dell'Azienda, il ricorrente può, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione, ricorrere al Municipio la cui decisione è soggetta alla legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 29 Allacciamenti privati

Ogni utente che intende eseguire o modificare un impianto di acqua potabile deve inoltrare domanda scritta all'Azienda almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori indicando esattamente la località ed il numero di mappa dell'immobile.

Per le nuove costruzioni, con la domanda, il proprietario deve presentare un tipo planimetrico con l'indicazione precisa del punto di allacciamento alla tubazione principale e quello di entrata della tubazione nello stabile.

Per ogni proprietà privata si deve eseguire una diramazione separata, a partire dalla tubazione principale fino al contatore. Di regola sarà concesso un solo punto di allacciamento per tutta la proprietà. In casi speciali potranno essere concessi più allacciamenti.

Art. 30 Contatore

Il contatore sarà fornito, mantenuto e riparato dall'Azienda e l'utente pagherà una tassa annuale di nolo corrispondente alla portata del contatore stesso.

La prima posa del contatore è a carico dell'utente.

Qualsiasi guasto causato da trascuratezza dell'utente, (rottura, gelo, ecc.), verrà riparato a sue spese.

Nel caso in cui il funzionamento del contatore risultasse difettoso, il consumo verrà stabilito nella misura corrispondente all'anno precedente.

Se l'utente dubitasse che il contatore non funziona con precisione, l'Azienda procederà immediatamente alla verifica dietro richiesta scritta. Se dalla stessa risultasse un difetto di funzionamento, la spesa di verifica e di riparazione andrà a carico dell'Azienda.

Se, invece, dalla verifica risultasse l'esattezza del funzionamento dell'apparecchio entro il limite di tolleranza del 5% in più o in meno, le relative spese di controllo andranno a carico dell'utente reclamante.

Solo all'Azienda compete di stabilire per ogni utenza il diametro del tubo di allacciamento e la portata del contatore.

Art. 31 Allacciamenti, manutenzione allacciamenti privati

L'Azienda esegue, a spese dell'utente, gli allacciamenti dalla condotta principale al contatore.

Il cambiamento o la manutenzione della presa di allacciamento sulla tubazione principale è sempre a carico dell'utente.

L'esecuzione della diramazione e relativa manutenzione dopo il contatore, potrà essere eseguita esclusivamente da installatori specializzati.

Prima del contatore non può essere innestata nessuna diramazione ed è vietata qualsiasi manomissione della tubazione, delle saracinesche e degli idranti da parte di terzi.

Art. 32 Impianti interni

Gli impianti interni saranno fatti eseguire dal proprietario dell'immobile esclusivamente tramite installatori specializzati.

Le installazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in base alle prescrizioni emanate dalla Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile.

Il posto di posa del contatore sarà designato dall'Azienda.

Il rubinetto principale d'arresto dovrà essere installato prima e quello di scarico dopo il contatore.

Dopo il contatore sarà posata una valvola di ritenuta; la posa di tale valvola è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri, ecc.).

Art. 32 bis

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modificazione di apparecchi ed impianti di trattamento o di potabilizzazione dell'acqua raccordati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere richiesta l'autorizzazione, rispettivamente inviata la notifica, al Laboratorio cantonale d'igiene.

Art. 33 Modifica della tubazione principale

Se in seguito a migliorie stradali o alla sostituzione di tubazioni si rendesse necessario modificare la tubazione principale, detto lavoro verrà sopportato dall'Azienda.

Art. 34 Modifica allacciamenti privati

Se durante i lavori di cui all'art. 33 l'utente desiderasse modificare il suo allacciamento privato, la spesa relativa sarà a suo carico ed i lavori di modifica dovranno essere eseguiti dall'Azienda.

Art. 35 Tariffe

Le tariffe per la distribuzione dell'acqua sono stabilite dal Municipio anno per anno a seconda del fabbisogno.

Art. 36 Modificazione del regolamento e disposizioni finali

Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, potrà modificare in ogni tempo e a seconda della necessità le prescrizioni del presente regolamento, ritenuta la loro pubblicazione ai sensi di legge e la relativa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale in data 28 settembre 1981 e dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 1778 del 4 dicembre 1981, entra in vigore con effetto retro-attivo all'1.1.1981.

L'art. 17 è stato modificato il 19 giugno 1989.